

Pegno di Titoli e Valori Foglio Informativo

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa : Via Vittorio Emanuele II 15/17, Alcamo (TP)

Codice ABI : 8946

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3783.80

Registro delle imprese di Trapani n. 00071310817

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A160488

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31/12/2008 : €uro 3.475.296

Riserve al 31/12/2008 : €uro 50.180.623

Telefono 0924 591111 Telefax 0924 502975

www.bancadonrizzo.it email direzione@donrizzo.bcc.it

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Al fine di agevolare la concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene mobile o diritto di credito rappresentato da titoli o documenti. Tale garanzia viene denominata **pegno**.

Il **pegno** è il diritto reale, costituito dal debitore o da un terzo (per il debitore) a garanzia di una obbligazione (finanziamento), che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con priorità rispetto agli altri creditori (prelazione) sulla cosa ricevuta in pegno.

Il pegno si costituisce mediante la consegna al creditore o ad un terzo della cosa, ovvero del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa (c.d. spossessamento).

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/98 e Testo unico finanza).

Il pegno assicura alla Banca, in ipotesi di mancata restituzione del finanziamento erogato, la possibilità di soddisfarsi su quanto fornito in garanzia.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- Il pegno assicura alla Banca, in ipotesi di mancata restituzione del finanziamento erogato, la possibilità di soddisfarsi su quanto fornito in garanzia (*rischio di insolvenza*) : in caso di inadempienza dell'obbligazione garantita da pegno la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

- *Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.* La possibilità per la banca di variare, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) applicate, ove contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente.

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

Non sono addebitate spese o commissioni.

Spese di informativa pre-contrattuale: gratuite

Spese per comunicazioni relative alla trasparenza ex artt. 118 e 119 TUB: € 1,00

Spese per comunicazioni ex art.119 comma 4 TUB: per ogni documento max € 1,00

Imposta di bollo: € 14,62 (compresi atti integrativi, se relativi ad operazioni non regolate in c/c)

Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in deposito a custodia si applicano le condizioni disciplinate dall'apposito foglio informativo relativo al deposito titoli

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

I titoli, i beni e/o altri valori sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore della banca, in garanzia di ogni credito, anche non contestualmente creato, dalla stessa vantato nei confronti del soggetto finanziato;

Permanenza della garanzia: i titoli, e tutti gli altri beni o valori costituiti a pegno, che con il consenso della banca fossero depositati in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno nei limiti del valore risultante all'epoca della sottoscrizione del contratto, escludendo ogni effetto novativo.

La garanzia pignoratizia si può estendere agli interessi, dividendi, premi in natura o in denaro, azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate ed a quant'altro possa spettare sui titoli, anche a seguito di operazioni societarie, quali trasformazioni, fusioni, scissioni o altro.

Il pegno permane nella sua integrità fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite e degli eventuali interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto della banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli eventuali coobbligati;

Estensione del pegno ad altri crediti: Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

Il pegno prestato da soggetti terzi rispetto al credito concesso deve essere confermato entro dieci giorni dalla comunicazione inviata dalla banca relativa al rinnovo o alla proroga del credito concesso. Entro i limiti di valore del pegno il terzo costituente ha diritto a conoscere l'entità dell'esposizione garantita e, previa autorizzazione scritta del debitore, richiedere ulteriori informazioni;

Il pegno si estende agli accessori di ogni natura maturati sui titoli vincolati ed ai nuovi titoli risultanti dall'esercizio di eventuali diritti di opzione o di conversione;

Il pegno sui titoli viene assunto per un valore concordato fra le parti con riguardo alle quotazioni dei mercati regolamentati per i titoli ivi trattati;

Riduzione immediata del credito garantito: qualora il valore dei titoli costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con altri titoli di gradimento della banca - il cui valore, a giudizio della stessa, sia tale da consentire il permanere del credito concesso - la banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito dandone comunicazione, anche verbale, al debitore.

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite la banca, imputando le somme ricavate ad estinzione o decurtazione di una delle obbligazioni garantite e con il preavviso scritto diversamente stabilito in contratto a seconda che il costituente il pegno sia il soggetto finanziato o un terzo, può:

- far vendere i titoli costituiti in pegno (in tutto o in parte, anche a più riprese e anche se trattasi di titoli circolanti o emessi all'estero),
- esercitare il diritto di riscatto, ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione di fondi comuni di investimento (nominativi o al portatore).

Nelle medesime ipotesi di inadempimento, e sino a concorrenza di quanto dovuto, può (con il preavviso scritto di cui sopra), altresì:

- soddisfarsi direttamente – anche durante il corso della garanzia– sulle somme depositate ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi o vincolati ; in caso di libretti o titoli vincolati a termine, la banca applica le condizioni pattuite per il rimborso anticipato,
- esigere direttamente le somme depositate, se i libretti al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore sono emessi da altra banca; se si tratta libretti o titoli vincolati a termine la banca può esigere le somme depositate alla scadenza o durante il corso del vincolo (sempreché la banca emittente consenta il rimborso anticipato e comunque rispettandone le condizioni).

La Banca preavvisa per iscritto il garante della vendita dei titoli con preavviso di otto giorni o di quindici giorni nelle ipotesi in cui il garante risulti persona diversa dal finanziato.

Recesso : non è consentito il recesso fino a che il debito garantito non sia stato interamente estinto o che la banca non rinunci alla garanzia richiesta.

Tempi di chiusura del rapporto: la revoca del vincolo di pegno è immediata ad avvenuta comunicazione dell'estinzione del debito garantito.

Il rapporto è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra **banca e cliente**. Si richiamano alcune clausole il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - la banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un *giustificato motivo*, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

Invio della corrispondenza alla banca - Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Identificazione della clientela - All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso.

Deposito di firme autorizzate e poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Queste ultime possono riguardare, ad. es., l'emissione di assegni bancari, il versamento di somme o titoli, il prelievo di somme, le disposizioni a favore di terzi, le deleghe di pagamento o riscossione, ecc..

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 3 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso filiali diverse, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge (di cui all'art.1186 del Codice Civile) o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, sebbene i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza l'obbligo di preavviso anche se la banca dovrà comunque darne pronta comunicazione al cliente. Tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 lett.a) del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Se il conto è intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Modifica delle condizioni contrattuali - La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni dei singoli contratti di durata qualora sussista un "giustificato motivo".

La Banca comunica espressamente le variazioni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art.33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie - Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata.

L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse (30 giorni in caso di bonifici transfrontalieri, 90 giorni in caso di servizi di investimento).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria, il Cliente potrà rivolgersi al "Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma. Il Conciliatore Bancario mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

1) Ombudsman – Giurì bancario, organo collegiale che *offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il danno economico di cui si chiede il risarcimento* non deve essere superiore a 50.000 euro (prescindendo dall'importo dell'operazione) per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 e la controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organo conciliativo. Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta. L'Ombudsman è tenuto ad emettere giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, ovvero entro 120 giorni dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente ed è necessario richiedere una integrazione.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman-Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. All'Ombudsman possono essere rivolti anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri.

2) Conciliazione, che *consiste in una procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti a individuare un possibile accordo.*

La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione, oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti, e deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione tra le parti. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti, e può essere omologato dal Tribunale e divenire titolo esecutivo, salvo, altrimenti configurarsi come conciliazione atipica, valida come accordo tra le parti. Il conciliatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia, rapportate al valore della controversia.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

I Regolamenti delle rispettive procedure sono a disposizione del Cliente presso tutte le filiali della Banca e sono consultabili anche sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it).

Legge applicabile e Foro competente.

I rapporti con la clientela sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Garante: è la persona e/o società che sottoscrive il “Pegno” a favore della banca;

Debitore principale o Utilizzatore: è la persona e/o la società di cui si garantisce l’adempimento in favore della banca;

Gestione accentrata: modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate;

Strumenti finanziari: Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento, titoli normalmente negoziati sul mercato monetario, qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, etc; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.

Strumenti finanziari dematerializzati: Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili

Pegno: art. 2784 Cod. Civ. – garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli, documenti, merci ecc.); attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di prelazione (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto agli altri creditori), il diritto di seguito (diritto di espropriare il terzo acquirente), il diritto di ritenzione (diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore), il diritto di recupero della cosa (art. 2589 Cod. Civ.), il diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 Cod. Civ.) ed una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 Cod. Civ.).

Informativa precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Giustificato motivo: non deve esse generico, ma deve riguardare gli eventi di “comprovabile effetto sul rapporto bancario” (ad esempio: mutamento del grado di rischiosità del cliente; variazioni dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari).

La Direzione